

# L'imposizione secondo il dispendio 2.0



**Giordano Macchi**

Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ.,  
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,  
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni,  
Bellinzona

## Le modifiche approvate dal Gran Consiglio ticinese il 2 novembre 2015

### 1.

#### La nuova versione della tassazione secondo il dispendio

Il 23 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio n. 7120 volto ad adeguare, entro i termini previsti dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), la Legge tributaria cantonale ticinese (di seguito LT) alla Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012, con la quale il Consiglio federale ha inasprito il regime di questo particolare istituto anche in funzione del contesto politico di quel periodo. Giova infatti ricordare che al momento dell'uscita della nuova legge federale, l'imposizione secondo il dispendio era al centro delle critiche a causa dell'iniziativa popolare federale "Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)", la quale è stata poi ampiamente bocciata in votazione popolare il 30 novembre 2014 sia dal Popolo (59.2%), sia dai Cantoni (25 su 26).



In Ticino l'oggetto è stato respinto addirittura dal 68% dei votanti. Dalle urne è pertanto emersa la ferma volontà della popolazione ticinese di salvaguardare l'istituto dell'imposizione globale. La presente esposizione non vuole essere una

disamina della tassazione secondo il dispendio, né tanto meno del nuovo diritto federale (già trattati in questa rivista<sup>[1]</sup>), bensì un semplice commento di come il legislatore cantonale ha interpretato l'autonomia normativa concessa dalla LAID al fine di tener presente le peculiarità del Canton Ticino e la volontà della sua popolazione.

Il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta del 2 novembre 2015, ha approvato il rapporto del relatore Gianmaria Frapolli, respingendo nel contempo la proposta del Partito socialista ticinese che chiedeva un fattore 10 invece che 5 in relazione all'imposta sulla sostanza.

### 2.

#### Novità: imposizione della sostanza

La principale novità introdotta dal messaggio governativo riguarda il recepimento del capoverso 5 dell'articolo 6 LAID, che recita "I Cantoni determinano in che modo l'imposizione secondo il dispendio copre l'imposta sulla sostanza". Per ragioni di semplicità amministrativa, come altri Cantoni, anche il Ticino ha scelto di definire la sostanza imponibile minima dei contribuenti tassati in funzione del loro dispendio capitalizzando per un coefficiente il relativo reddito imponibile (il cosiddetto dispendio). Il coefficiente scelto dal Consiglio di Stato, e proposto al Gran Consiglio, ammonta a 5 volte l'importo del dispendio. A titolo di paragone, molti altri Cantoni hanno introdotto un coefficiente pari a 20 volte il dispendio. La scelta del Governo ticinese tiene conto della concorrenza fiscale intercantonale, che vede il Ticino collocarsi nella 24esima posizione nella classifica dell'onere fiscale massimo a carico della sostanza<sup>[2]</sup>, ed è motivata anche dal fatto che negli ultimi anni l'imposizione secondo il dispendio è già stata oggetto in Ticino di un importante inasprimento (sull'arco di soli due anni, tra il 2012 e il 2014, il reddito minimo imponibile è stato infatti raddoppiato, passando da 200'000 a 400'000 franchi, con la tappa intermedia di 300'000 franchi nel 2013). A fronte di queste considerazioni, il Governo ha ritenuto opportuno limitare il nuovo aggravio fiscale a carico dei contribuenti tassati secondo il dispendio ad un valore inferiore al 10%, ciò che – come si può evincere dalla tabella seguente – con una sostanza imponibile pari a 5 volte il dispendio è garantito:

Situazione attuale	
Reddito imponibile	Imposta sul reddito <sup>[3] A</sup>
400'000	127'487
1'000'000	365'686

Nuovo scenario (5x)			
Sostanza imponibile	Imposta sulla sostanza <sup>[4] B</sup>	Imposta totale A+B	Aggravio
2'000'000	9'828	137'315	7.70%
5'000'000	28'368	394'054	7.80%

A titolo esemplificativo, qualora si fosse optato per un coefficiente pari a 10 volte il dispendio imponibile, i contribuenti imposti secondo il dispendio avrebbero dovuto sopportare, rispetto alla situazione attuale, un maggior onere fiscale pari a circa il 17%.

Situazione attuale	
Reddito imponibile	Imposta sul reddito A
400'000	127'487
1'000'000	365'686

Scenario ipotetico (10x)			
Sostanza imponibile	Imposta sulla sostanza B	Imposta totale A+B	Aggravio
4'000'000	22'070	149'557	17.30%
10'000'000	59'868	425'554	16.40%

### 3.

#### Calcolo di controllo

A seguito dell'introduzione dell'imposta sulla sostanza, il calcolo di controllo dovrà essere esteso al fine di includere – in analogia a quanto già avviene sul fronte dell'imposta sul reddito – anche gli eventuali elementi di sostanza di fonte svizzera.

La tabella seguente riassume la futura nuova logica del calcolo di controllo. Gli esempi illustrati coprono tutte e quattro le casistiche possibili:

	Elementi di fonte svizzera		Imposizione globale minima		Notifica di tassazione	
	Redditi	Sostanza	Dispendio	Sostanza (5x)	Reddito imp.	Sostanza imp.
A	0	0	400'000	2'000'000	400'000	2'000'000
B	500'000	1'000'000	400'000	2'000'000	500'000	2'000'000
C	200'000	5'000'000	400'000	2'000'000	400'000	5'000'000
D	500'000	5'000'000	400'000	2'000'000	500'000	5'000'000

A) non disponendo di elementi di reddito e sostanza di fonte svizzera, il contribuente tassato in funzione del suo dispendio è imposto secondo i minimi fissati dalla legge, ossia un reddito pari ad almeno 400'000 franchi e una sostanza pari a cinque volte tale reddito (nel caso concreto 2 milioni di franchi);

B) essendo la somma dei redditi di fonte svizzera (500'000 franchi) maggiore rispetto al dispendio minimo fissato nella legge (400'000 franchi), il contribuente tassato in funzione del suo dispendio sarà imposto sul reddito per un imponibile di 500'000 franchi. Per quanto concerne l'imposta sulla sostanza, il contribuente non sarà tuttavia imposto su una sostanza di 2.5 milioni di franchi (500'000 franchi x 5) in quanto la componente di reddito che fa stato per la definizione del calcolo della sostanza imponibile non è quella risultante dal calcolo di controllo secondo il capoverso 6 (nell'esempio 500'000 franchi), bensì il dispendio fissato al capoverso 3 (400'000 franchi). Ne consegue che il contribuente sarà quindi tassato sulla sostanza per un imponibile pari a 2 milioni di franchi (400'000 franchi x 5);

C) ritenuto che la sostanza di fonte svizzera (5 milioni di franchi) è maggiore rispetto alla sostanza minima imponibile calcolata quintuplicando il relativo dispendio minimo di 400'000 franchi, il contribuente sarà tassato sulla sostanza per 5 milioni di franchi;

D) tenuto conto che gli elementi di fonte svizzera relativi sia al reddito, sia alla sostanza, eccedono i minimi previsti dalla legge, il contribuente sarà tassato sulla base dei maggiori valori risultanti dal calcolo di controllo.

### 4.

#### Regime transitorio

È importante sottolineare che i contribuenti tassati secondo il dispendio prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (1. gennaio 2016) potranno beneficiare del diritto anteriore ancora per 5 anni (regime transitorio fino al periodo fiscale 2020 compreso). Ne consegue che per queste persone l'imposta sulla sostanza sarà esigibile unicamente a partire dal periodo fiscale 2021. Al contrario, non potendo beneficiare del regime transitorio, ai contribuenti che giungeranno in Ticino dopo il 31 dicembre 2015 e che vorranno essere tassati in funzione del dispendio, le nuove disposizioni saranno direttamente applicabili già a partire dall'anno prossimo.

### Esempio 1

Un contribuente straniero tassato secondo il dispendio, già a partire dal 2008, che paga una pigione annua di 100'000 franchi e il cui dispendio minimo ammonta, in base al vecchio ordinamento, a 500'000 franchi (pari al quintuplo della pigione), verrà ancora imposto, in base alla norma transitoria, su un dispendio minimo di 500'000 franchi fino al 31 dicembre 2020, nonostante il dispendio minimo ammonterebbe, in virtù del nuovo ordinamento, a 700'000 franchi (pari al settuplo della pigione).

### Esempio 2

Una cittadina straniera imposta secondo il dispendio su un importo pari a 450'000 franchi e coniugata con un cittadino svizzero imposto ordinariamente, potrà continuare ad essere imposta secondo il dispendio fino al 31 dicembre 2020. A partire dal periodo fiscale 2021 la contribuente straniera non potrà più beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio in quanto il marito non è un cittadino straniero.

### Esempio 3

Un contribuente imposto secondo il dispendio e che dal 2010 era residente nel Canton Zugo si trasferisce nel 2017 nel Cantone Ticino. Fattispecie protetta dal diritto transitorio.

## 5.

### Modifiche di legge

#### Articolo 13 LT

- 1 *Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:*
  - a) *non hanno la cittadinanza svizzera;*
  - b) *per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 2); e*
  - c) *non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.*
- 2 *I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.*
- 3 *L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:*
  - a) *400'000.-- franchi;*
  - b) *per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità fiscale;*

c) *per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 2.*

- 4 *L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.*
- 5 *Oltre all'imposta sul reddito, è percepita un'imposta che sostituisce l'imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l'importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.*
- 6 *L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:*
  - a) *sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;*
  - b) *beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;*
  - c) *capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;*
  - d) *diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;*
  - e) *assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;*
  - f) *proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.*
- 7 *In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.*
- 8 *Il Consiglio di Stato adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a) all'indice nazionale dei prezzi al consumo.*

#### Articolo 309e LT (nuovo)

*Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 13 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.*

#### Elenco delle fonti fotografiche:

[http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/cronaca/tp\\_soldi\\_denaro\\_franchi.jpg-425495.html/alternates/FREE\\_1080/tp\\_soldi\\_denaro\\_franchi.jpg](http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/cronaca/tp_soldi_denaro_franchi.jpg-425495.html/alternates/FREE_1080/tp_soldi_denaro_franchi.jpg) [10.12.2015]

[1] Cfr., tra tutti, Vorpe Samuele/Rigozzi Sabina, Imposizione secondo il dispendio: sul ring concorrenza fiscale e accettazione popolare, NF 10/2014, pagine 6 e seguenti.

[2] Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Steuerbelastung in der Schweiz – Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2014, Neuchâtel 2015, pagina 55.

[3] Trattasi dell'imposta complessivamente dovuta sui tre livelli istituzionali (Confederazione, Cantone e Comune).

[4] Trattasi dell'imposta dovuta al Cantone e al Comune. Si rammenta che sulla sostanza non è prelevata l'imposta federale diretta.